

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI -CIRCONDARIO TRIBUNALE
DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI E
DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN
VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n.85 lettera f) del
13/10/2022.

INDICE

1. Oggetto
2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza
3. Convocazione delle sedute
4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza
5. Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN VIDEOCONFERENZA.

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni del Consiglio dell'Ordine, dell'assemblea degli iscritti e di tutti gli organi collegiali dell'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite "riunioni/assemblee in modalità videoconferenza" le sedute che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici, finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (piattaforme, videotelefonati, via internet o satellite).

2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

- 1 La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali/assemblee in modalità videoconferenza, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale sia in presenza c/o le sedi individuate che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati, oggetto di eventuale votazione;
 - la discussione, l'intervento ed il diritto di voto, garantendo sempre la segretezza dello stesso, ove prevista.
2. Al fine di consentire in ogni caso, la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files.

3. Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere inviata, a tutti gli interessati, secondo quanto previsto dal D.lgs. 139/2005 e dai relativi regolamenti adottati dall'Ente.
2. La convocazione di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione espressa della possibilità di ricorso alla modalità in videoconferenza (oppure: l'indicazione espressa della possibilità di parteciparvi da remoto in videoconferenza).

3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite agli aventi diritto alla partecipazione le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza e le eventuali istruzioni e criteri di intervento alla stessa.

4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza, deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza saranno sempre garantite: l'effettiva compartecipazione degli aventi diritto, la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinato dalle norme e dai regolamenti applicabili all'Ente.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al preposto soggetto, verbalizzare e verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni/assemblee o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che non siano imputabili all'ente, con particolare riferimento alle assemblee degli iscritti e che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alle stesse se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
7. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di allontanamento momentaneo o di abbandono della seduta definitivamente, dovranno necessariamente comunicare la circostanza al soggetto preposto (presidente/segretario etc.) che annoterà l'assenza.
8. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente e/o del Segretario o altro soggetto preposto, dell'ora di chiusura.

5. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 13/10/2022. Lo stesso sarà pubblicato nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente".